

Regolamento organico della Fondazione Berset-Müller

411.7

del 12 marzo 1934

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

Disposizioni generali

Art. 1

La Fondazione Berset-Müller, costituita con testamento della signora Maria Berset-Müller del 2 marzo 1894, ha per scopo di istituire e mantenere in esercizio, sul podere del Melchenbühl, presso Muri (Berna), un ricovero destinato ad accogliere persone onorate, di avanzata età, di religione cristiana, di nazionalità svizzera o germanica, che abbiano esercitato per almeno venti anni la professione di maestri, d'istitutori o d'istitutrici, nonché le vedove di questi maestri o istitutori.

Art. 2¹⁾

¹ Alle spese dell'Istituto si sopprime con le rendite del suo patrimonio e col provento della tassa d'entrata dei ricoverati.

² Per quanto la situazione finanziaria dell'Istituto lo esiga, può essere chiesto ai ricoverati un contributo annuo alle spese di alloggio e di sostentamento.

³ Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane amministra i capitali della Fondazione secondo le prescrizioni in vigore per l'amministrazione del patrimonio della Confederazione.

Art. 3

¹ La vigilanza sull'Istituto spetta al Consiglio federale che la esercita per mezzo del suo Dipartimento dell'interno.

² Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto, sono istituiti:

- a. una Commissione amministrativa di cinque membri;
- b. un direttore o una direttrice.

CS 4 24

¹⁾ Nuovo testo giusta l'art. 1 del DCF del 17 dic. 1948 (RU 1948 1166).

Diritti ed obblighi della Commissione amministrativa

Art. 4

¹ I membri della Commissione amministrativa sono nominati dal Consiglio federale per un periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili.

² Il Consiglio federale designa il presidente della Commissione. Quest'ultima sceglie nel suo seno un vicepresidente e un segretario. Essa stabilisce l'importo dell'indennità da pagarsi a quest'ultimo.

Art. 5

¹ La Commissione si riunisce due volte all'anno, su convocazione del suo presidente. Se il bisogno lo richiede, può riunirsi più spesso.

² I suoi membri ricevono le medesime diarie e indennità di viaggio come i membri delle altre commissioni federali.

Art. 6

¹ La Commissione elabora i regolamenti interni necessari e li sottopone all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno.

² Essa fa proposte al Consiglio federale per la nomina del direttore o della direttrice.

³ Fissa le mercedi del personale di servizio dell'Istituto.

⁴ Decide circa l'accettazione dei ricoverati, tenendo conto del numero di essi fissato dal Dipartimento federale dell'interno secondo le entrate dell'Istituto.¹⁾

⁵ Avvisa il Dipartimento federale dell'interno dell'entrata e dell'uscita di ogni ricoverato.¹⁾

⁶ Presenta ogni anno allo stesso un rapporto di gestione.

⁷ Riscontra le spese dell'Istituto.

⁸ Fa le sue proposte al Dipartimento sulle spese occorrenti per l'acquisto e la riparazione dei mobili, della biancheria e degli utensili, nonchè sulle riparazioni e le migliorie necessarie agli edifici.

Art. 7

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei membri presenti, che devono essere almeno in numero di tre. Il voto del presidente o del suo supplente avrà la preponderanza.

Art. 8

Delle deliberazioni dovrà redigersi un succinto processo verbale. Esso va firmato dal presidente e dal segretario.

¹⁾ Nel testo tedesco i cpv. 4 e 5 costituiscono un solo capoverso.

Art. 9

I rapporti da inviarsi al Dipartimento, nonchè gli altri atti importanti devono essere firmati dal presidente e dal segretario della Commissione. Le lettere correnti invece possono essere firmate dall'uno o dall'altro, dopo che si siano messi d'accordo sul tenore di esse.

Art. 10

¹ Il presidente e il segretario della Commissione formano insieme col terzo membro, residente in Berna o nelle sue vicinanze, la giunta a cui è specialmente affidata la vigilanza sui servizi interni dell'Istituto.

² La giunta si riunisce quando è necessario.

³ Ai membri della giunta è assegnata un'indennità di sei franchi per seduta.

Art. 11

La giunta ha le seguenti attribuzioni:

- a. dà il suo parere su tutte le questioni da sottoporsi alla Commissione;
- b. vigila che i ricoverati siano convenientemente trattati e che l'ordine regni nell'Istituto;
- c. visita il più possibile l'Istituto, per mantenere buone relazioni fra il personale e i ricoverati, nonchè fra i ricoverati stessi;
- d. vigila che il preventivo delle spese fissato dal Dipartimento non sia sorpassato;
- e. fa circolare tra i membri della Commissione le domande dei postulanti, corredandole del suo parere circa la loro ammissibilità.

Art. 12

Il presidente della Commissione rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi in tutti gli affari litigiosi e non litigiosi.

Attribuzioni e obblighi del direttore**Art. 13**

¹ Il direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio federale per la durata di tre anni ed è subito rieleggibile dopo scaduto di carica. Egli amministra l'Istituto e ne tiene la contabilità sotto la vigilanza della giunta.

² In questa sua qualità riceve dal Dipartimento federale delle finanze¹⁾ i fondi necessari per gli acquisti occorrenti all'Istituto.

³ Egli tiene la cassa e la contabilità dello stabilimento in conformità del regolamento specialmente stabilito a questo scopo.

⁴ Deve fornire la cauzione fissata dal regolamento.

¹⁾ Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

⁵ Riscuote le tasse d'entrata dei ricoverati, come pure i contributi che quest'ultimi devono eventualmente pagare. Restituisce ai loro eredi o ai loro successori in diritto gli oggetti dei ricoverati morti.¹⁾

⁶ D'accordo con la giunta, assume in servizio il personale necessario e lo licenza quando occorre.

⁷ Prende tutti i provvedimenti atti ad assicurare il buon andamento dell'Istituto e vigila che l'ordine vi sia mantenuto.

Art. 14

Lo stipendio del direttore è di 2000 franchi almeno; egli ha inoltre diritto al mantenimento per sè e per la sua famiglia. Il suo stipendio viene fissato all'atto della nomina.

Ricoverati

Art. 15

Per disposizione testamentaria possono essere ricoverate nell'Istituto solo persone d'età non inferiore ai 55 anni e che godano di salute relativamente buona per l'età loro.

Art. 16¹⁾

Ogni ricoverato deve pagare, all'atto della sua ammissione nell'Istituto una tassa di entrata di mille franchi che rimane acquisita all'Istituto anche se il ricoverato dovesse prima o poi uscirne. In casi di particolare indigenza, la Commissione amministrativa può ridurre detta tassa fino a seicento franchi.

Art. 17¹⁾

Un regolamento speciale determinerà le condizioni di ammissione dei ricoverati e i loro rapporti di fronte all'Istituto, in particolare le condizioni alle quali possono essere chiamati a contribuire alle spese di alloggio e di sostentamento.

Art. 18

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1934. Esso abroga quello del 16 luglio 1901²⁾.

¹⁾ Nuovo testo giusta l'art. 1 del del DCF 17 dic. 1948 (RU **1948** 1166).

²⁾ [RU **18** 686]